



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO BOSCA

ORDINANZA N°01/2020

LOTTA AEREA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Il capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosca:

- VISTO** il dispaccio n° 03.02.0048294 del 18.05.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B con prelievo di acqua di mare;
- VISTO** il dispaccio n°03.02.0050449 del 27.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B con prelievo di acqua di mare;
- VISTO** il dispaccio n°559/A1/114. 19/22293 in data 16.07.2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n°05/2018 in data 27.07.2018;
- VISTI** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare le operazioni di ammassaggio, decollo e prelievo d'acqua di mare degli aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, al fine di attuare idonee misure che garantiscono sicurezza alle operazioni di rifornimento idrico dei vettori della flotta dello Stato;

ORDINA

Art. 1

Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Bosca compreso tra le seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

a Nord: Lat. 40°24'25" N Long. 08°23'55" E (Porto Tangone)

a Sud: Lat. 40°06'14" N Long. 08°29'7" E (Torre Pittinuri)

ad una distanza dalla costa non inferiore a 1000 metri, è consentito l'ammassaggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo agli aeromobili impegnati nella lotta contro gli incendi.

Art.2

Non è consentito l'ammassaggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo agli aeromobili entro 0,5 miglia dalle foce del fiume Temo.

Art.3

E' fatto obbligo ai predetti aeromobili di informare la sala operativa **dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa**, via radio VHF/FM canale 16 prima dell'inizio di qualsiasi tipo di operazione e mantenere i contatti radio fino a termine delle stesse.

Qualora lo stato del mare sia maggiore di 3-4 o le condizioni meteo marine comportassero una difficoltà nelle operazioni di ammaraggio, per gli aspetti legati alla sicurezza dei velivoli, gli elicotteri e/o i Canadair saranno autorizzati ad effettuare il prelievo di acqua nelle zone di mare meglio riparate o nelle vicinanze della foce del fiume , previo contatto, in tempo utile, con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, in relazione anche a possibili movimenti di unità in entrata e in uscita dal porto.

Qualora l'attività degli aeromobili dovesse svolgersi in tratti di mare caratterizzati da spiagge con notevole afflusso di bagnanti ovvero da un considerevole numero di unità da diporto, in particolare nei mesi estivi, le operazioni di prelievo potranno essere effettuate ad una distanza non inferiore **a 2 (due) miglia dalla costa**, con preliminari contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, ad eccezione di casi di estrema necessità che saranno valutati attentamente, di volta in volta, congiuntamente ai piloti dei velivoli impegnati

Art.4

E' preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualche natante, subacqueo in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Tutte le unità devono tenersi ad almeno **un miglio** di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico.

Art.5

Nei tratti di mare interessati dallo svolgimento delle operazioni e per tutta la durata delle stesse, è **ASSOLUTAMENTE VIETATA la BALNEAZIONE, la NAVIGAZIONE** a qualsiasi unità, la **PESCA** con qualsiasi attrezzo, ed in genere, **QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ** contrastante con l'attività degli aeromobili.

Art.6

I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n.171, mentre negli altri casi ai sensi degli artt.1164, 1174 e 1231 Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, con l'opportuna diffusione

tramite gli organi di informazione ed al ceto interessato, nonché con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/bosa.

Bosa , 29.01.2020

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luigia CAIZZO